



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza protocollo n.67807/23 del 10/08/2023, assunta a protocollo n.22568 in pari data della Società VERITAS S.p.A. di Venezia, con cui ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale in via Banchina dell'Azoto nell'area portuale di Marghera, in prossimità del Ponte Strallato, in occasione dei lavori di ripristino idraulico di un tratto di fognatura;

VISTA: la nota protocollo n.2098, in data 31/01/2023, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato, ai fini demaniali marittimi, l'esecuzione dei lavori di che trattasi, dettando condizioni e prescrizioni per la realizzazione degli stessi;

VISTE: le proprie Ordinanze n.15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n.81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la circolazione stradale in Via Banchina dell'Azoto nell'area portuale di Marghera (VE) interessata dai lavori di che trattasi, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. - *"Riordino della legislazione in materia portuale"*;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - *"Nuovo Codice della Strada"* e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - *"Disciplinare tecnico"* del Codice della Strada;

VISTI: gli artt. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 - *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"*;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima,

RENDE NOTO

che **dal 18 settembre al 14 ottobre 2023**, la Società COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a Badia Polesine (RO) eseguirà, su commissione della Società VERITAS S.p.A., lavori di ripristino idraulico di un tratto di fognatura in **via Banchina dell'Azoto** nell'area portuale di Marghera.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione stradale)

nell'arco temporale di cui al "rende noto", nel tratto di strada di **Via Banchina dell'Azoto** nell'area portuale di Marghera prospiciente il Ponte Strallato, per una lunghezza di circa 50 metri, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è vietata la sosta e la fermata di tutti i veicoli, compresi cicli, motocicli e monopattini elettrici, con rimozione coatta degli stessi.

nonché la circolazione dei pedoni, ad esclusione dei mezzi e del personale dell'impresa esecutrici dei lavori.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'impresa appaltante)

L'impresa appaltante dei lavori, ovvero, il Responsabile alla Sicurezza designato, dovrà osservare le seguenti prescrizioni/condizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata:

1. rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, alcuni cartelli informativi rivolti all'utenza portuale con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;
7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
8. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii in premessa richiamato se alla condotta di veicoli a motore e/o elettrici;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO IN VIA BANCHINA DELL'AZOTO – AREA PORTUALE DI MARGHERA

